

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 334 def.
Bruxelles, 22.07.1994

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Domanda di autorizzazione del governo irlandese all'introduzione di una misura particolare di deroga alla sesta direttiva IVA (77/388/CEE), ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2 della stessa direttiva, nel settore della riscossione dell'imposta sulla cessione di beni immobili o di diritti assimilati.

Domanda di autorizzazione del governo irlandese all'introduzione di una misura particolare di deroga alla sesta direttiva IVA (77/388/CEE), ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2 della stessa direttiva, nel settore della riscossione dell'imposta sulla cessione di beni immobili o di diritti assimilati.

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

1. Introduzione

- a. Ai sensi della direttiva del Consiglio 77/388/CEE (1), gli Stati membri sono tenuti ad applicare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 di tale direttiva, il Consiglio può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare taluni frodi o evasioni fiscali.
- b. Con lettera della sua Rappresentanza permanente presso l'Unione europea, pervenuta al Segretariato generale della Commissione in data 2 giugno 1994, l'Irlanda ha sottoposto alla Commissione una misura intesa a semplificare la riscossione dell'imposta sulle cessioni di beni immobili o di diritti assimilati.
- c. Con lettera del suo Segretariato generale del 28 giugno 1994 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della suddetta direttiva, della misura prevista dal governo irlandese. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo la Commissione o gli Stati membri possono chiedere l'esame del caso in sede di Consiglio.

2. Descrizione della misura in questione

Il governo irlandese vorrebbe introdurre nella sua legislazione una disposizione che consentirebbe di considerare debitrice dell'IVA verso l'Erario la persona cui viene ceduto un bene immobile o cui vengono ceduti determinati diritti e quote di interessi su beni immobili, come definiti all'articolo 5, paragrafo 3 della stessa direttiva 77/388/CEE del Consiglio.

Tale misura di deroga ai principi stabiliti all'articolo 21 della direttiva può essere applicata solo se il destinatario ha diritto a dedurre integralmente l'IVA dal suo imponibile.

(1) GU L 145 del 13.6.77, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (GU L 60 del 3.3.94, pag. 16)

Le autorità irlandesi giustificano tale misura con la necessità di semplificare la riscossione dell'IVA sulle cessioni di beni immobili e precisano inoltre che essa avrebbe il vantaggio di evitare il pagamento anticipato dell'imposta, che può essere penalizzante per le imprese del settore, soprattutto se si trovano nella fase iniziale.

3. Parere della Commissione

La procedura prevista all'articolo 27 della sesta direttiva consente agli Stati membri di introdurre misure particolari di deroga alla direttiva stessa, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Le autorità irlandesi giustificano la loro domanda con il desiderio di semplificare la riscossione dell'IVA sulle cessioni di beni immobili.

L'articolo 21 della sesta direttiva stabilisce il principio che il soggetto passivo che esegue un'operazione imponibile è lui stesso il debitore dell'imposta. Gli obblighi relativi alla contabilizzazione, alla dichiarazione e al pagamento dell'imposta imcombono per principio al debitore dell'imposta (articolo 22 della direttiva).

L'articolo 21 prevede deroghe al principio secondo il quale il soggetto che esegue l'operazione è debitore dell'imposta, solo quando tale soggetto non risiede nel paese.

Gli operatori economici non residenti in uno determinato Stato membro incontrerebbero infatti difficoltà di ordine pratico per svolgere le formalità legate all'effettuazione di operazioni imponibili in tale Stato membro.

A tale scopo l'articolo 21 prevede la designazione di un rappresentante fiscale o del destinatario dell'operazione imponibile come debitore dell'imposta, in modo che il soggetto non residente sia esonerato dagli obblighi previsti all'articolo 22 nello Stato membro in cui l'operazione imponibile viene effettuata. Tale disposizione è giustificata perchè interessante per gli operatori economici.

Tuttavia, la designazione di una persona diversa dal soggetto che esegue l'operazione imponibile e, in particolare, del destinatario di una cessione di beni, come debitore dell'IVA deve limitarsi a casi eccezionali, poichè è contraria ai principi stessi dell'IVA (pagamenti scaglionati, fatturazione dell'IVA da parte del cedente e deduzione da parte dell'acquirente).

D'altro lato, va rilevato che la misura proposta non intende in realtà esonerare il soggetto che cede i beni immobili o i diritti

assimilati dagli obblighi di cui all'articolo 22, ad eccezione del pagamento dell'imposta, dato che questi dovrà giustificare e dichiarare che effettua un'operazione per la quale l'imposta è dovuta dal destinatario.

Inoltre, poichè la disposizione prevista potrà essere applicata solo nel caso in cui il destinatario abbia diritto alla deduzione totale dell'IVA, la persona che cede i beni avrà l'obbligo di verificare la qualità del destinatario e l'amministrazione tributaria dovrà controllare se la disposizione è applicata nei casi di legge.

Non sembra, perciò, che la misura proposta determini effettivamente una semplificazione della riscossione dell'IVA sulle cessioni di beni immobili o di diritti assimilati rispetto all'applicazione delle norme del sistema comune IVA.

L'obiettivo reale della misura sembra essere piuttosto di consentire alle imprese attive in questo settore di evitare il pagamento anticipato dell'imposta.

Va precisato che il costo reale del pagamento anticipato dell'imposta per gli operatori dipende da vari elementi e in particolare dalla periodicità della presentazione delle dichiarazioni, dai termini di rimborso di un credito d'imposta e dai termini di pagamento concessi nel quadro delle relazioni commerciali tra operatori. Secondo la Commissione il problema del pagamento anticipato dell'imposta può essere risolto senza ricorrere ad una deroga ai principi della sesta direttiva.

La Commissione ritiene pertanto che una deroga all'articolo 21 sulla base dell'articolo 27 non sia giustificata, dato che l'obiettivo realmente perseguito (evitare il pagamento anticipato dell'imposta) non è né la semplificazione della riscossione dell'imposta né la lotta contro la frode o l'evasione fiscale.

4. Conclusioni

Poichè la misura in questione suscita obiezioni fondamentali, la Commissione chiede che il caso sia esaminato dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 4 della suddetta direttiva.

ISSN 0254-1505

COM(94) 334 def.

DOCUMENTI

IT

09

N. di catalogo : CB-CO-94-351-IT-C

ISBN 92-77-71924-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo